



COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO I.E

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 del 22.02.2023

OGGETTO: "Adeguamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione – anno 2023 – di cui all'art. 7 della L.R. n. 16 del 10.08.2016".

L'anno duemilaventitrè, il giorno ventidue del mese di Febbraio, alle ore 17,00 e seguenti, presso l'aula consiliare "Giuseppe Anzalone" sita in P.zza S. Rosalia, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 16.02.2023, prot. n. 1178, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, di prima convocazione e prima chiamata. La pubblicità viene assicurata anche attraverso ripresa audio-video trasmessa sul profilo facebook del Comune di Ventimiglia di Sicilia.

Presiede la seduta la Dott.ssa Crocifissa Rigili, Presidente.

Dei consiglieri comunali sono presenti n. 8 su 10 come segue:

		presente	assente
1	Rigili Crocifissa	X	=
2	Collura Filippo	X	=
3	Portanova Anzalone Rosa	X	=
4	Anzalone Rosario	X	=
5	Di Napoli Giuseppe	X	=
6	Cascino Francesco Fabrizio	X	=
7	Scarpinato Orazio	X	=
8	Cavera Giovanni	X	=
9	Alongi Pietro	=	X
10	Pagano Andrea	=	X

Scrutatori: Di Napoli, Portanova Anzalone e Cavera.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco Fragale.

Sono presenti, altresì: il Sindaco, il vice Sindaco Anzalone, gli Assessori Abruscato e Sparacio, i Responsabili dei Settori 1° Dott. Miceli - 2° Dott. Sarullo - 3° Ing. Lascari e l'arch. Corsale.

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta e valida la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Prende atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto il responsabile del servizio competente, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, ha espresso parere favorevole.

Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione di cui al punto 2) dell'o.d.g. avente a oggetto: *“Adeguamento degli di urbanizzazione e del costo di costruzione – anno 2023 – di cui all’art. 7 della L.R. n. 16 del 10.08.2016 “* e, preso atto che non vi sono interventi, pone a votazione la proposta, in forma palese, per alzata di mano, con l’assistenza continua degli scrutatori, che ottiene il seguente risultato:

Presenti e votanti 8 (otto)
Favorevoli unanimità

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il risultato della votazione, con l’assistenza continua degli scrutatori;

DELIBERA

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione di cui al punto 2) dell’o.d.g. avente a oggetto: *“Adeguamento degli di urbanizzazione e del costo di costruzione – anno 2023 – di cui all’art. 7 della L.R. n. 16 del 10.08.2016 “*

Successivamente, il Presidente propone di rendere la presente delibera Immediatamente Esecutiva.

Presenti e votanti 8 (otto)
Favorevoli unanimità

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il risultato della votazione, con l’assistenza continua degli scrutatori;

DELIBERA

Di rendere il presente provvedimento Immediatamente Esecutivo, ai sensi dell’art.12 della L.R. 44/91.



Comune di Ventimiglia di Sicilia

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO



PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ADEGUAMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE E DEL COSTO DI COSTRUZIONE – ANNO 2023 – DI CUI ALL’ART. 7 DELLA L.R. N. 16 DEL 10.08.2016

Il Proponente: ing. Giovanni Lascari

che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto

PREMESSO CHE:

- l’art. 17, comma 12 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4 dispone che l’adeguamento degli oneri di urbanizzazione di cui all’art. 5 della legge n. 10/77 e del costo di costruzione di cui all’art. 6 della medesima legge, sostituito in parte dall’art. 7 della legge n. 537/1993 è determinato dai Comuni entro il 30 ottobre di ogni anno e che gli stessi Comuni sono tenuti ad applicare gli oneri di concessione aggiornati dal 1° gennaio dell’anno successivo;
- i succitati ultimi articoli sono stati ripresi dall’art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recepito con modifiche dall’art. 7 della L.R. 10 agosto 2016, n. 16;
- l’art. 7 della Legge Regionale 16/2016, “Contributo per il rilascio del Permesso di Costruire”, salvo quanto disposto dall’art. 8 della stessa L.R., subordina il rilascio del permesso di costruire alla corresponsione della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché alla quota di contributo relativa al costo di costruzione;
- l’art. 7, comma 5 della L.R. n. 16/2016, prescrive, sostanzialmente, che l’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale in base alle tabelle parametriche;
- l’art. 7, comma 7 della L.R. n. 16/2016 prescrive, sostanzialmente, che nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte dell’Assessore Regionale per il Territorio e l’Ambiente e fino alla definizione delle tabelle stesse, i Comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del Consiglio Comunale;
- l’art. 7, comma 12 della L.R. n. 16/2016 prescrive anche, sostanzialmente, che con decreto dell’Assessore Regionale per il Territorio e l’Ambiente è determinato il costo di costruzione per i nuovi edifici, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata e che nel periodo compreso tra l’entrata in vigore della medesima L.R. e l’emanazione del suddetto decreto, il costo di costruzione è adeguato annualmente ai sensi delle variazioni dei costi di costruzione accertata dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT);

- le tabelle parametriche per l'adeguamento degli oneri di urbanizzazione venivano approvate ed emanate dall'Assessorato Regionale allo Sviluppo Economico, oggi Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente con D.A. n. 90 del 31/05/1977 e con D.A. n. 67 del 10/03/1980, nonché con Circolare del 31/05/1977 il medesimo Assessorato, in merito all'esatta applicazione delle predette tabelle, impartiva specifiche direttive a cui doversi riferire per l'adeguamento degli oneri di urbanizzazione;
- i Comuni sono obbligati ad adeguare l'incidenza degli oneri di urbanizzazione in conformità alle tabelle parametriche regionali approvate con i due succitati decreti assessoriali, applicando almeno le percentuali minime stabilite dall'art. 41 della L.R. n. 71/78, sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 70/81, salvo che i Comuni stessi non deliberino percentuali superiori a quelle minime stabilite e riportate nell'anzidetto articolo 13;

CONSIDERATO che entro il 30 ottobre 2022 e comunque fino alla data di predisposizione della presente proposta, l'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente non ha emanato né nuove tabelle parametriche in base alle quali adeguare gli oneri di urbanizzazione nè apposito decreto per la determinazione del costo di costruzione dei nuovi edifici;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 00225 del 16/04/1986 la quale stabilisce che in difetto di esplicite disposizioni normative, spetta ai Comuni la competenza ad assumere determinazioni di aggiornamento del contributo relativo ai succitati oneri di concessione, oggi chiamati contributi per il rilascio del permesso di costruire;

VISTA la Circolare n. 4/2003 – DRU prot. n. 65088 del 28/10/2003 emanata dall'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente, concernente chiarimenti sull'adeguamento oneri di urbanizzazione ai sensi dell'art. 17, comma 12 della L.R. n. 4/2003;

VISTA la Circolare n. 6/DRU prot. n. 28421 del 30/12/2015 con la quale l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento dell'Urbanistica, richiamando l'art. 17, comma 12 della L.R. n. 4/2003 ed altre relative circolari e decreti, chiarisce che con delibera di Consiglio Comunale deve provvedersi, entro il termine del 30 ottobre di ogni anno, all'adeguamento degli citati oneri di concessione, oggi chiamati contributi per il rilascio del permesso di costruire, da applicarsi dal 1° gennaio dell'anno successivo, la cui decorrenza di validità deve essere espressamente specificata nella relativa determinazione, ai fini del rilascio dei permessi di costruire;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 09 giugno 2021 avente per oggetto "Adeguamento oneri concessori da applicare per l'anno 2021";

VISTO il D.Dir. n. 432/DRU del 14/04/2003 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente concernente l'approvazione del vigente P.R.G. con annesso Regolamento Edilizio e le Norme Tecniche di Attuazione, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 25/02/2000 e successivamente integrato e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 in data 07/03/2001;

TENUTO conto che l'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione può essere effettuato secondo le variazioni percentuali desunte dai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati stabiliti dall'ISTAT;

TENUTO conto che gli oneri di urbanizzazione incidono sulla volumetria dell'edificio in base ad un costo unitario espresso in €/mc differenziato per zone urbanistiche omogenee e fanno eccezione le costruzioni a carattere artigianale o industriale per le quali gli oneri di urbanizzazione incidono per ogni mq di superficie del lotto asservito;

VISTA la variazione percentuale, pari a + 17,88%, relativa agli indici ISTAT, calcolata da settembre 2020 a settembre 2022, del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, resa nota e pubblicata dall'Istituto Nazionale di Statistica, da applicare per l'adeguamento del costo di costruzione;

VISTA variazione percentuale, pari a + 11,4%, relativa agli indici ISTAT, calcolata da settembre 2020 a settembre 2022, sui prezzi al consumo, resa nota e pubblicata dall'Istituto Nazionale di Statistica, da applicare per l'adeguamento degli oneri di urbanizzazione;

VISTA la “*Relazione tecnica, ai sensi dell’art. 17, comma 12, della L.R. n. 4/2003, relativa all’adeguamento del Costo di Costruzione per l’anno 2023*”, (All. 1), redatta dal Responsabile del III Settore: Ufficio Tecnico, che allegata alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, da cui si evince che il costo di costruzione aggiornato è di € **266,42 al mq**, da valere per l’anno 2023, e che lo stesso è stato determinato in ragione dell’intervenuta variazione percentuale dell’indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, resa dall’ISTAT, che relativamente al mese di settembre 2022, rispetto al mese di settembre 2020, risulta essere del “+ 17,88%”, già sopra descritta;

VISTA la “*Relazione tecnica, ai sensi dell’art. 17, comma 12, della L.R. n. 4/2003, relativa all’adeguamento degli Oneri di Urbanizzazione per l’anno 2023*”, (All. 2), redatta dal Responsabile del III Settore: Ufficio Tecnico, che allegata alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, dalla quale si evince che l’aggiornamento degli oneri è stato determinato in ragione dell’intervenuta variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, resa dall’ISTAT, che relativamente al mese di settembre 2022, rispetto al mese di settembre 2020, risulta essere del “+ 11,4%”, già sopra descritta;

RITENUTO che il Consiglio Comunale è chiamato a deliberare sull’approvazione e dell’adeguamento del Costo di Costruzione e degli Oneri di Urbanizzazione;

RITENUTO necessario adottare il provvedimento per l’adeguamento del Costo di Costruzione e degli Oneri di Urbanizzazione, ai sensi dell’art. 17, comma 12, della L.R. n. 4/2003, per l’anno 2023;

VISTO l’art. 17, comma 12 della Legge Regionale 16.04.2003, n. 4;

VISTA la Legge Regionale 10.08.2016 n. 16;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;

VISTA la Determinazione Sindacale n. 7 del 29.09.2021 con la quale sono state conferite all’ing. Giovanni Lascari le funzioni dirigenziali e conseguentemente è stato nominato responsabile apicale del III Settore – Ufficio Tecnico;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che per il procedimento di che trattasi non sussistono in capo al sottoscritto Responsabile del Procedimento e Responsabile del III Settore elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, ex art. 6 bis della L. n. 241/1990 come introdotto dall’art. 1 comma 41 della L. n.190/2012, come contemplato dal D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), nonché dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza approvato da questa Amministrazione con Deliberazione della Giunta Municipale n. 21 del 31/03/2021;

VERIFICATA l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa e la conformità a leggi, statuto e regolamenti;

RITENUTO lo stesso regolare, corretto e conforme alle norme primarie e secondarie vigenti ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come applicabile nell’Ordinamento regionale;

VISTO l’art. 1, comma 59 della legge 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

FATTE salve eventuali direttive che potrà emanare l'Assessorato Territorio ed Ambiente su quanto determinato con la presente;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

VISTA la L.R. n. 30/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

PROPONE DI DELIBERARE

1. **di dichiarare** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di approvare l'adeguamento costo di costruzione per l'anno 2023** secondo quanto espresso in premessa, ai sensi dell'art. 17, comma 12, della L.R. n. 4/2003, il cui importo risulta essere aggiornato in **€ 266,42 al mq**, da valere sia per i nuovi edifici che per gli interventi su edifici esistenti, come da "Relazione tecnica" redatta dal Responsabile del III Settore: Ufficio Tecnico, (All. 1), che allegata alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. **di approvare l'adeguamento degli oneri di urbanizzazione**, da corrispondere per il rilascio dei permessi di costruire per l'anno 2023, in base a quanto espresso in premessa, ai sensi dell'art. 17, comma 12, della L.R. n. 4/2003, secondo il prospetto che segue da cui si desumono i costi unitari riferiti alle destinazioni delle singole zone di P.R.G., come da "Relazione tecnica" redatta dal Responsabile del III Settore: Ufficio Tecnico, (All. 2), che allegata alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale:

Zone pubbliche e di interesse generale			
Zone destinate alla viabilità	Esente dalla corresponsione di incidenze ai sensi dell'art. 9 lett. "F" L. 10/1977		
Zone a verde pubblico			
Zone per attrezzature urbane di interesse locale			
Zone per attrezzature ed impianti di interesse generale			
Zone a prevalente destinazione d'uso residenziale			
Nei casi di nuova costruzione, trasformazione conservativa, di demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione di edifici ricadenti nelle zone "A", il costo delle opere di urbanizzazione viene ridotto del 50% (nota alle tabelle parametriche di cui al D.M. 31.5.1977) – il costo da applicare risulta pari a:	Anno 2021	% incremento	Adeguamento 2023
	€/mc 1,25	11,4	€/mc 1,39
Nei casi di nuova costruzione, trasformazione conservativa, di demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione di edifici ricadenti nelle zone "B", il costo delle opere di urbanizzazione viene ridotto del 50% (nota alle tabelle parametriche di cui al D.M. 31.5.1977) – il costo da applicare risulta pari a:	€/mc 1,25	11,4	€/mc 1,39

Nei casi di nuova costruzione, trasformazione conservativa, di demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione di edifici ricadenti nelle zone “C” – il costo da applicare risulta pari a:	€/mc 2,49	11,4	€/mc 2,77
Nei casi di insediamenti stagionali – il costo da applicare risulta pari a:	€/mc 3,12	11,4	€/mc 3,48
Insediamenti artigianali ed industriali da sorgere nelle zone “A” e “B”	€/mq 1,87	11,4	€/mq 2,08
Zone Produttive			
Zone omogenee agricole “E” (incidenza oneri di urbanizzazione primaria)	A totale carico del concessionario		
(incidenza oneri di urbanizzazione secondaria)	€/mc 1,37	11,4	€/mc 1,53
Interventi produttivi nel verde agricolo ex art. 22 LR 71/78 a carattere industriale	A totale carico del concessionario		
Interventi produttivi nel verde agricolo ex art. 22 LR 71/78 a carattere artigianale	A totale carico del concessionario		
Per insediamenti commerciali e direzionali – il costo da applicare risulta pari a:	€/mc 12,47	11,4	€/mc 13,89
Zone omogenee per insediamenti industriali “D” (D.A. Reg.le Territorio ed Ambiente n. 67/81 del 12.3.1981 e 310/82 del 07.8.1982). Esente dalla corresponsione di incidenze (art. 41 LR 71/78 sost. Art. 13 LR 70/81)			
Zone a vincolo speciale			
Zone a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29.6.1939 n. 1497 per effetto dell’art. 1 della legge 08.8.1985 n. 431.	Fare riferimento agli importi di cui alle zone pubbliche e di interesse generale, residenziali e produttive.		
Zone ricadenti all’interno delle zone di Riserva e delle zone boschive in genere nei quali vige il vincolo di inedificabilità e trasformazione urbanistica.	Non è consentito il rilascio del permesso di costruire e comunque la esecuzione di interventi a titolo autorizzativi oneroso.		

4. **di applicare** i suddetti valori aggiornati per il rilascio dei permessi di costruire nell’anno 2023, con le modalità previste dalla normativa vigente;
5. **di trasmettere** la presente proposta al Consiglio Comunale per l’approvazione di competenza;
6. **di autorizzare** la trasmissione della presente deliberazione di consiglio comunale all’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente – Dipartimento Regionale dell’Urbanistica – Servizio 5 – Vigilanza Urbanistica;
7. **dare mandato** al Responsabile del III Settore: Ufficio Tecnico di dare attuazione alla presente deliberazione;
8. **di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti previsti dalla Legge Regionale 22/2008 ai fini della pubblicazione nella sezione “Atti amministrativi L.R. 22/2008”.
9. **di rendere** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai dell’art. 12 della L.R. 44/91;
10. **di dare mandato** al Settore Amministrativo – Ufficio di Segreteria di pubblicare il presente provvedimento:
 - per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio online;
 - permanentemente nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente “Atti amministrativi”.

Rende noto

- che la struttura amministrativa competente è il Settore III: Ufficio Tecnico;
- che il responsabile del procedimento è l'ing. Giovanni Lascari.
- che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento.

Il Proponente

Ing. Giovanni Lascari

OGGETTO: ADEGUAMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE E DEL COSTO DI COSTRUZIONE – ANNO 2023 – DI CUI ALL'ART. 7 DELLA L.R. N. 16 DEL 10.08.2016.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del III Settore: Ufficio Tecnico, con riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m. e i. e dall'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/91, come integrato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica, nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.L. n. 267/2000.

Ventimiglia di Sicilia, 16.01.2023

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
Ing. Giovanni Lascari

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE - UFFICIO DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, con riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.L. n. 267/2000 e dell'art. 1, lett. i) della L.R. 48/91, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 30/2000, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile, nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse.

Ventimiglia di Sicilia, 16.01.2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Paolo Sarullo



COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

UFFICIO TECNICO – III° SETTORE

(Responsabile: Ing. Giovanni Lascari)

Piazza Santa Rosalia n. 9 – C.A.P. 90020 - tel. 091 8209242 - fax 091 8209311

pec: urp@pec.comune.ventimigliadisicilia.pa.it - sito web: www.comune.ventimigliadisicilia.pa.it

C.F.: 86000910827 - P.IVA 03238590826

RELAZIONE TECNICA

OGGETTO: *Adeguamento del Costo di Costruzione per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 17, comma 12, della L.R. n. 4/2003.*

Premesso

che l'art. 17, comma 12 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4 dispone che l'adeguamento degli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 5 della legge n. 10/77 e del **costo di costruzione** di cui all'art. 6 della medesima legge, sostituito in parte dall'art. 7 della legge n. 537/1993 è determinato dai Comuni entro il 30 ottobre di ogni anno e che gli stessi Comuni sono tenuti ad applicare gli oneri di concessione aggiornati dal 1° gennaio dell'anno successivo;

che i succitati ultimi articoli sono stati ripresi dall'art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recepito con modifiche dall'art. 7 della L.R. 10 agosto 2016, n. 16;

che l'art. 7 della Legge Regionale 16/2016, “*Contributo per il rilascio del Premesso di Costruire*”, salvo quanto disposto dall'art. 8 della stessa L.R., subordina il rilascio del permesso di costruire alla corresponsione della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché alla **quota di contributo relativa al costo di costruzione**;

che l'art. 7, comma 12 della L.R. n. 16/2016 prescrive anche, sostanzialmente, che con decreto dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente è determinato il costo di costruzione per i nuovi edifici, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata e che nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della medesima L.R. e l'emanazione del suddetto decreto, il **costo di costruzione** è adeguato annualmente ai sensi delle variazioni dei costi di costruzione accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT);

Considerato che entro il 30 ottobre 2022 e comunque fino alla data di predisposizione della presente relazione, l'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente non ha emanato apposito decreto per la determinazione del costo di costruzione dei nuovi edifici;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 00225 del 16/04/1986 la quale stabilisce che in difetto di esplicite disposizioni normative, spetta ai Comuni la competenza ad assumere determinazioni di aggiornamento del contributo relativo ai succitati oneri di concessione, oggi chiamati contributi per il rilascio del permesso di costruire;

Vista la Determinazione del Consiglio Comunale n. 04 del 09 giugno 2021 con la quale sono stati adeguati il costo di costruzione e gli oneri d'urbanizzazione per l'anno 2021, determinando il costo di costruzione in € 226,00 al metro quadrato di superficie;

Visto il D.Dir. n. 432/DRU del 14/04/2003 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente concernente l'approvazione del vigente P.R.G. con annesso Regolamento Edilizio e le Norme Tecniche di Attuazione, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 25/02/2000 e successivamente integrato e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 in data 07/03/2001;

Visti i valori **del costo di costruzione di un fabbricato residenziale** nel periodo da settembre 2020 a settembre 2022, resi noti e pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica:

Tipo di indicatore	indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale - dati mensili - base 2015 = 100												
Correzione	dati grezzi												
Territorio	Italia												
Selezione periodo	Set-2020	Ott-2020	Nov-2020	Dic-2020	Gen-2021	Feb-2021	Mar-2021	Apr-2021	Mag-2021	Giu-2021	Lug-2021	Ago-2021	Set-2021
Gruppo e categoria di costo													
indice generale	104,0	104,0	104,0	104,1	104,7	104,9	105,4	106,0	106,6	107,4	107,9	108,5	108,7

Tipo di indicatore	indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale - dati mensili - base 2015 = 100												
Correzione	dati grezzi												
Territorio	Italia												
Selezione periodo	Set-2021	Ott-2021	Nov-2021	Dic-2021	Gen-2022	Feb-2022	Mar-2022	Apr-2022	Mag-2022	Giu-2022	Lug-2022	Ago-2022	Set-2022
Gruppo e categoria di costo													
indice generale	108,7	109,1	109,8	110,3	113,3	113,9	117,9	120,2	121,2	121,3	121,1	121,8	122,6

Fonte: ISTAT <http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=26220#>

è possibile determinare la **variazione percentuale** relativa agli **indici ISTAT**, calcolata da settembre 2020 a settembre 2022, del **costo di costruzione di un fabbricato residenziale**, sulla base dei valori sopra riportati, pubblicati e resi noti dall'Istituto Nazionale di Statistica, da applicare per l'adeguamento del costo di costruzione;

Tenuto conto di quanto sopra premesso e riportato, la determinazione della suddetta variazione percentuale dell'indice ISTAT, da settembre 2020 a settembre 2022, relativa al costo di costruzione di un fabbricato residenziale, scaturisce dal seguente calcolo:

$$I_r = (I_f / I_i \times 100) - 100$$

dove: I_r è la variazione percentuale dell'indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale;

I_f è il valore dell'indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale finale (settembre 2022 - base 2015 = 100) pari a 122,6;

I_i è il valore dell'indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale iniziale (settembre 2020 - base 2015 = 100) pari a 104,00;

pertanto si ha:

$$I_r = (I_f/I_i \times 100) - 100 = ((122,6/104,0) \times 100) - 100 = + \mathbf{17,88\%}$$

Incrementando con la variazione percentuale dell'indice ISTAT del + **17,88%** l'importo di € 226,00 *al mq*, che è il costo di costruzione per l'anno 2021 adeguato ed adottato con Determinazione del Consiglio Comunale n. 04 del 09 giugno 2021, si ottiene il **costo di costruzione, adeguato per l'anno 2023**, dell'importo di € **266,42 al mq**.

Pertanto, sia per i nuovi edifici che per gli interventi su edifici esistenti, quali: *ampliamenti, sopraelevazioni, demolizioni totali o parziali con ricostruzione, ristrutturazioni e/o ricostruzioni di volumi preesistenti*, l'importo relativo al **Costo di Costruzione** da applicare per l'anno **2023** è determinato, per quanto sopra specificato, nella misura di € **266,42 al metro quadrato**.

Altresì si precisa che:

- a) nel caso di ristrutturazioni totali, al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 16, comma 13 del DPR 380/2001 così come recepito dall'art. 7, comma 13, della L.R. 16/2016 e ss.mm.ii., il **costo di costruzione** è determinato in relazione al costo degli interventi stessi da realizzare così come documentato e determinato in base al **computo metrico estimativo** dei lavori edili e dell'impiantistica sul cui importo complessivo sarà applicata la percentuale del **5%**;
- b) nel caso di cambiamenti della destinazione d'uso delle abitazioni, dei magazzini, dei garage, delle cantine, in locali per attività commerciali, artigianali, industriali e direzionali, il **costo di costruzione** è determinato in relazione al costo degli interventi stessi da realizzare così come documentato e determinato in base al **computo metrico estimativo** dei lavori edili e dell'impiantistica sul cui importo complessivo sarà applicata la percentuale del **10%**.

Il computo metrico estimativo dovrà tenere conto dei prezzi desumibili dal Prezziario Regionale delle Opere Pubbliche in Sicilia vigente e dovrà essere presentato contestualmente al progetto per ottenere il Permesso di Costruire o altro titolo abilitativo edilizio (es. CILA – SCIA – DIA).

La stessa aliquota del **10%** verrà applicata al costo documentato di costruzione per interventi edificatori non residenziali in senso stretto quali ad esempio (tettoie, piscine, strutture polivalenti), nonché per gli interventi da realizzarsi nelle zone agricole, fatta eccezione per le ipotesi disciplinate dall'art. 17 del D.P.R. n. 380/2001;

- c) nel caso in cui un edificio o l'unità immobiliare (appartamento – negozio, etc.) non sia stato completato e reso funzionale entro l'efficacia del Permesso di Costruire o di altro titolo abilitativo edilizio (es. CILA – SCIA – DIA), il progetto di completamento dei lavori dovrà essere corredato da una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal Progettista/Direttore dei Lavori attestante la quantità (*espressa in percentuale*) delle opere da eseguire e di quelle già eseguite rispetto a quanto assentito con i titoli abilitativi edilizi. Il contributo sul costo di

costruzione viene determinato sulla base delle tabelle previste dal D.M. 10/05/1977 ed il relativo pagamento viene commisurato sulla percentuale attestata delle opere ancora da eseguire;

- d) nel caso di interventi di ristrutturazione di locali per attività commerciali, artigianali, turistiche o direzionali, il costo di costruzione viene commisurato al **10%** delle spese da sostenere documentate con apposito computo metrico estimativo;
- e) nel caso di nuovi edifici con destinazione parte abitativa e parte per attività commerciale, artigianale, turistica o direzionale, il contributo sul costo di costruzione viene commisurato al **10%** delle spese da sostenere documentate con apposito computo metrico estimativo nel caso in cui la superficie netta di tali ambienti e dei relativi accessori, valutati quest'ultimi al 60%, è superiore al 25% della superficie utile (Su) abitabile. Se quest'ultima superficie è inferiore al 25%, il costo di costruzione viene determinato facendo riferimento alle tabelle di cui al D.M. 10/05/1977 – Legge n. 10/77;
- f) nel caso di cambiamenti della destinazione d'uso di locali abitativi in locali non abitativi (es. garage, magazzini, cantine) relativi alla residenza, o viceversa, il rilascio del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio avviene previo conguaglio del contributo sul costo di costruzione se dovuto, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 37/85 o ai sensi della L.R. n. 16/2016;
- g) nel caso di nuovo edificio rurale (es. solo magazzino agricolo) il costo di costruzione viene determinato facendo riferimento alla tabella n. 2 prevista dal D.M. 10/05/1977.

Si precisa che in questo caso non essendoci nessun rapporto tra la (*Snr*) e la (*Su*) dell'edificio, l'incremento percentuale in funzione di ciò si pone pari a **0** per cui la corrispondente classe di edificio è la "**prima**" e la relativa maggiorazione è pari a **0**.

Con questi dati si desume che la quota complessiva relativa al contributo sul costo di costruzione da applicare ai sensi del Decreto 11/11/1977 è pari al **6,35%**.

Detta quota si ottiene sommando le seguenti quote parziali (4,50% + 0,10% + 1,75%) riportate nella tabella di cui all'art. 2 del citato decreto sotto le lettere (A – B – C) in funzione rispettivamente delle caratteristiche delle costruzioni, delle tipologie e della destinazione/ubicazione delle costruzioni.

Il pagamento del costo di costruzione non è dovuto per gli impianti che producono energia elettrica con fonti di energia rinnovabili (es. impianto solare fotovoltaico la cui installazione è prevista con stessa inclinazione ed orientamento della falda del tetto destinato ad ospitarlo, con una superficie inferiore di quella del tetto, senza modificare la sagoma dell'edificio).

Ventimiglia di Sicilia, lì 16/01/2023

Il Responsabile del III Settore
Ufficio Tecnico
(ing. Giovanni Lascari)



COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

UFFICIO TECNICO – III° SETTORE

(Responsabile: Ing. Giovanni Lascari)

Piazza Santa Rosalia n. 9 – C.A.P. 90020 - tel. 091 8209242 - fax 091 8209311
pec: urp@pec.comune.ventimigliadisicilia.pa.it - sito web: www.comune.ventimigliadisicilia.pa.it
C.F.: 86000910827 - P.IVA 03238590826

RELAZIONE TECNICA

OGGETTO: *Adeguamento degli Oneri di Urbanizzazione per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 17, comma 12, della L.R. n. 4/2003.*

Premesso

che l'art. 17, comma 12 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4 dispone che *l'adeguamento degli oneri di urbanizzazione* di cui all'art. 5 della legge n. 10/77 e del costo di costruzione di cui all'art. 6 della medesima legge, sostituito in parte dall'art. 7 della legge n. 537/1993 è determinato dai Comuni entro il 30 ottobre di ogni anno e che gli stessi Comuni sono tenuti ad applicare gli oneri di concessione aggiornati dal 1° gennaio dell'anno successivo;

che i succitati ultimi articoli sono stati ripresi dall'art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recepito con modifiche dall'art. 7 della L.R. 10 agosto 2016, n. 16;

che l'art. 7 della Legge Regionale 16/2016, "*Contributo per il rilascio del Premesso di Costruire*", salvo quanto disposto dall'art. 8 della stessa L.R., subordina il rilascio del permesso di costruire alla corresponsione della *quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria* nonché alla quota di contributo relativa al costo di costruzione;

che l'art. 7, comma 5 della L.R. n. 16/2016, prescrive, sostanzialmente, che l'*incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria* è stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale in base alle tabelle parametriche;

che l'art. 7, comma 7 della L.R. n. 16/2016 prescrive, sostanzialmente, che nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente e fino alla definizione delle tabelle stesse, i Comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del Consiglio Comunale;

che le tabelle parametriche per l'adeguamento degli *oneri di urbanizzazione* venivano approvate ed emanate dall'Assessorato Regionale allo Sviluppo Economico, oggi Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente con D.A. n. 90 del 31/05/1977 e con D.A. n. 67 del 10/03/1980, nonché con Circolare del 31/05/1977 il medesimo Assessorato, in merito all'esatta applicazione delle predette tabelle, impartiva specifiche direttive a cui doversi riferire per l'adeguamento degli oneri di urbanizzazione;

che i Comuni sono obbligati ad adeguare l'incidenza degli *oneri di urbanizzazione* in conformità alle tabelle parametriche regionali approvate con i due succitati decreti assessoriali, applicando almeno le percentuali minime stabilite dall'art. 41 della L.R. n. 71/78, sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 70/81, salvo che i Comuni stessi non deliberino percentuali superiori a quelle minime stabilite e riportate nell'anzidetto articolo 13;

Considerato che entro il 30 ottobre 2022 e comunque fino alla data di predisposizione della presente proposta, l'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente non ha emanato ne nuove tabelle parametriche in base alle quali adeguare gli *oneri di urbanizzazione*;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 00225 del 16/04/1986 la quale stabilisce che in difetto di esplicite disposizioni normative, spetta ai Comuni la competenza ad assumere determinazioni di aggiornamento del contributo relativo ai succitati oneri di concessione, oggi chiamati contributi per il rilascio del permesso di costruire;

Vista la Circolare n. 4/2003 – DRU prot. n. 65088 del 28/10/2003 emanata dall'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente, concernente chiarimenti sull'adeguamento oneri di urbanizzazione ai sensi dell'art. 17, comma 12 della L.R. n. 4/2003;

Vista la Circolare n. 6/DRU prot. n. 28421 del 30/12/2015 con la quale l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento dell'Urbanistica, richiamando l'art. 17, comma 12 della L.R. n. 4/2003 ed altre relative circolari e decreti, chiarisce che con delibera di Consiglio Comunale deve provvedersi, entro il termine del 30 ottobre di ogni anno, all'adeguamento degli citati oneri di concessione, oggi chiamati contributi per il rilascio del permesso di costruire, da applicarsi dal 1° gennaio dell'anno successivo, la cui decorrenza di validità deve essere espressamente specificata nella relativa determinazione, ai fini del rilascio dei permessi di costruire;

Visto il D.Dir. n. 432/DRU del 14/04/2003 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente concernente l'approvazione del vigente P.R.G. con annesso Regolamento Edilizio e le Norme Tecniche di Attuazione, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 25/02/2000 e successivamente integrato e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 in data 07/03/2001;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 09 giugno 2021 avente per oggetto "Adeguamento degli oneri concessori da applicare per l'anno 2021", con la quale per gli oneri di urbanizzazione sono stati determinati i costi unitari riferiti alle destinazioni delle singole zone di P.R.G., secondo il prospetto che segue:

Zone pubbliche e di interesse generale	
Zone destinate alla viabilità	Esente dalla corresponsione di incidenze ai sensi dell'art. 9 lett. "f" L. 10/1977
Zone a verde pubblico	
Zone per attrezzature urbane di interesse locale	
Zone per attrezzature ed impianti di interesse generale	

Zone a prevalente destinazione d'uso residenziale			
	Anno 2020	% incremento	Adeguamento 2021
Nei casi di nuova costruzione, trasformazione conservativa, di demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione di edifici ricadenti nelle zone "A", il costo delle opere di urbanizzazione viene ridotto del 50% (nota alle tabelle parametriche di cui al D.M. 31.5.1977) – il costo da applicare risulta pari a:	€/mc 1,25	0,0	€/mc 1,25
Nei casi di nuova costruzione, trasformazione conservativa, di demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione di edifici ricadenti nelle zone "B", il costo delle opere di urbanizzazione viene ridotto del 50% (nota alle tabelle parametriche di cui al D.M. 31.5.1977) – il costo da applicare risulta pari a:	€/mc 1,25	0,0	€/mc 1,25
Nei casi di nuova costruzione, trasformazione conservativa, di demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione di edifici ricadenti nelle zone "C" – il costo da applicare risulta pari a:	€/mc 2,49	0,0	€/mc 2,49
Nei casi di insediamenti stagionali – il costo da applicare risulta pari a:	€/mc 3,12	0,0	€/mc 3,12
Insedimenti artigianali ed industriali da sorgere nelle zone "A" e "B"	€/mq 1,87	0,0	€/mq 1,87
Zone Produttive			
Zone omogenee agricole "E" (incidenza oneri di urbanizzazione primaria)	A totale carico del concessionario		
(incidenza oneri di urbanizzazione secondaria)	€/mc 1,37	0,0	€/mc 1,37
Interventi produttivi nel verde agricolo ex art. 22 LR 71/78 a carattere industriale	A totale carico del concessionario		
Interventi produttivi nel verde agricolo ex art. 22 LR 71/78 a carattere artigianale	A totale carico del concessionario		
Per insediamenti commerciali e direzionali – il costo da applicare risulta pari a:	€/mc 12,47	0,0	€/mc 12,47
Zone omogenee per insediamenti industriali "D" (D.A. Reg.le Territorio ed Ambiente n. 67/81 del 12.3.1981 e 310/82 del 07.8.1982). Esente dalla corresponsione di incidenze (art. 41 LR 71/78 sost. Art. 13 LR 70/81)			
Zone a vincolo speciale			
Zone a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29.6.1939 n. 1497 per effetto dell'art. 1 della legge 08.8.1985 n. 431.	Fare riferimento agli importi di cui alle zone pubbliche e di interesse generale, residenziali e produttive.		
Zone ricadenti all'interno delle zone di Riserva e delle zone boschive in genere nei quali vige il vincolo di inedificabilità e trasformazione urbanistica.	Non è consentito il rilascio del permesso di costruire e comunque la esecuzione di interventi a titolo autorizzativi oneroso.		

Tenuto conto che l'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione può essere effettuato secondo le variazioni percentuali desunte dai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati stabiliti dall'ISTAT;

Tenuto conto che gli oneri di urbanizzazione incidono sulla volumetria dell'edificio in base ad un costo unitario espresso in €/mc differenziato per zone urbanistiche omogenee e fanno eccezione le costruzioni a carattere artigianale o industriale per le quali gli oneri di urbanizzazione incidono per ogni mq di superficie del lotto asservito;

Viste le variazioni percentuali degli indici nazionali dei **prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati**, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, resi noti e pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica:

MESE DI RIFERIMENTO	Indice Generale	Variazione %	
		± anno preced.	± mese preced.
SETTEMBRE 2020	101,9	-0,6	-0,6
OTTOBRE 2020	102,0	-0,4	0,1
NOVEMBRE 2020	102,0	-0,3	0,0
DICEMBRE 2020	102,3	-0,2	0,3
GENNAIO 2021	102,9	0,2	0,6
FEBBRAIO 2021	103,0	0,5	0,1
MARZO 2021	103,3	0,7	0,3
APRILE 2021	103,7	1,2	0,4
MAGGIO 2021	103,6	1,3	-0,1
GIUGNO 2021	103,8	1,4	0,2
LUGLIO 2021	104,2	1,9	0,4
AGOSTO 2021	104,7	2,1	0,5
SETTEMBRE 2021	104,5	2,6	-0,2
OTTOBRE 2021	105,1	3,0	0,6
NOVEMBRE 2021	105,7	3,6	0,6
DICEMBRE 2021	106,2	3,8	0,5
GENNAIO 2022	107,7	4,7	1,4
FEBBRAIO 2022	108,8	5,6	1,0
MARZO 2022	109,9	6,4	1,0
APRILE 2022	109,7	5,8	-0,2
MAGGIO 2022	110,6	6,8	0,8
GIUGNO 2022	119,9	7,8	1,2
LUGLIO 2022	112,3	7,8	0,4
AGOSTO 2022	113,2	8,1	0,8
SETTEMBRE 2022	113,5	8,6	0,3
Variazione Sett. 2020 – Sett. 2022: +11,4 %			

Fonte: ISTAT <http://www.po.camcom.it/news/indice/indice.php>

Vista variazione percentuale, pari a + **11,4%**, relativa agli indici ISTAT, calcolata da settembre 2020 a settembre 2022, sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, resa nota e pubblicata dall'Istituto Nazionale di Statistica, da applicare per l'adeguamento degli oneri di urbanizzazione;

Tenuto conto di quanto sopra premesso, visto, considerato e riportato, dato atto che la variazione percentuale dell'indice ISTAT, per il periodo da settembre 2020 a settembre 2022, è risultato essere pari al **+ 11,4%**, gli importi da corrispondere per il rilascio dei permessi di costruire per l'**anno 2023**, in base a quanto espresso in premessa, ai sensi dell'art. 17, comma 12, della L.R. n. 4/2003, da cui si desumono i costi unitari riferiti alle destinazioni delle singole zone di P.R.G., come si desume dal prospetto che segue, sono soggetti agli incrementi ISTAT rispetto agli importi degli oneri di urbanizzazione per l'anno 2021 adeguati ed adottati con Determinazione del Consiglio Comunale n. 04 del 09 giugno 2021:

Zone pubbliche e di interesse generale			
Zone destinate alla viabilità	Esente dalla corresponsione di incidenze ai sensi dell'art. 9 lett. "f" L. 10/1977		
Zone a verde pubblico			
Zone per attrezzature urbane di interesse locale			
Zone per attrezzature ed impianti di interesse generale			
Zone a prevalente destinazione d'uso residenziale			
Nei casi di nuova costruzione, trasformazione conservativa, di demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione di edifici ricadenti nelle zone "A", il costo delle opere di urbanizzazione viene ridotto del 50% (nota alle tabelle parametriche di cui al D.M. 31.5.1977) – il costo da applicare risulta pari a:	Anno 2021	% incremento	Adeguamento 2023
	€/mc 1,25	11,4	€/mc 1,39
Nei casi di nuova costruzione, trasformazione conservativa, di demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione di edifici ricadenti nelle zone "B", il costo delle opere di urbanizzazione viene ridotto del 50% (nota alle tabelle parametriche di cui al D.M. 31.5.1977) – il costo da applicare risulta pari a:	€/mc 1,25	11,4	€/mc 1,39
Nei casi di nuova costruzione, trasformazione conservativa, di demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione di edifici ricadenti nelle zone "C" – il costo da applicare risulta pari a:	€/mc 2,49	11,4	€/mc 2,77
Nei casi di insediamenti stagionali – il costo da applicare risulta pari a:	€/mc 3,12	11,4	€/mc 3,48
Insediamenti artigianali ed industriali da sorgere nelle zone "A" e "B"	€/mq 1,87	11,4	€/mq 2,08
Zone Produttive			
Zone omogenee agricole "E" (incidenza oneri di urbanizzazione primaria)	A totale carico del concessionario		
(incidenza oneri di urbanizzazione secondaria)	€/mc 1,37	11,4	€/mc 1,53

Interventi produttivi nel verde agricolo ex art. 22 LR 71/78 a carattere industriale	A totale carico del concessionario		
Interventi produttivi nel verde agricolo ex art. 22 LR 71/78 a carattere artigianale	A totale carico del concessionario		
Per insediamenti commerciali e direzionali – il costo da applicare risulta pari a:	€/mc 12,47	11,4	€/mc 13,89
Zone omogenee per insediamenti industriali “D” (D.A. Reg.le Territorio ed Ambiente n. 67/81 del 12.3.1981 e 310/82 del 07.8.1982). Esente dalla corresponsione di incidenze (art. 41 LR 71/78 sost. Art. 13 LR 70/81)			
Zone a vincolo speciale			
Zone a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29.6.1939 n. 1497 per effetto dell’art. 1 della legge 08.8.1985 n. 431.	Fare riferimento agli importi di cui alle zone pubbliche e di interesse generale, residenziali e produttive.		
Zone ricadenti all’interno delle zone di Riserva e delle zone boschive in genere nei quali vige il vincolo di inedificabilità e trasformazione urbanistica.	Non è consentito il rilascio del permesso di costruire e comunque la esecuzione di interventi a titolo autorizzativi oneroso.		

Ventimiglia di Sicilia, li 16/01/2023

Il Responsabile del III Settore
Ufficio Tecnico
(ing. Giovanni Lascari)

Firmati all'originale:

IL PRESIDENTE

f.to RIGILI CROCIFISSA

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to COLLURA FILIPPO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to FRANCESCO FRAGALE

=====

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12 IL **22.02.2023**
comma 1 (Decorsi gg.10 dalla pubblicazione)
X comma 2 (Immediatamente Esecutiva)
della L. R. 3.12.1991 n. 44.

Dalla Residenza Municipale, li **22.02.2023**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to FRANCESCO FRAGALE

Affissa all'albo Pretorio di questo Comune il.....al N.....vi resterà per giorni 15

Defissa dall'albo Pretorio il, senza seguito di opposizioni o reclami

Dalla Residenza Municipale.....

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio.

CERTIFICA

Che copia del presente atto, ai sensi dell'art. 11 L.R. 44/91 è successive modifiche e integrazioni, è stato pubblicato per 15 giorni mediante affissione all'Albo Pretorio dal.....al.....e che non è stato prodotto opposizioni o reclamo

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to FRANCESCO FRAGALE